CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 28 – 03 – 2012 N° 5045

IVA – cessazione dell'attività con conseguente diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza – momento di verificazione - fase di liquidazione – ultimazione - necessità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23875-2010 proposto da:

R. di F.R., G.P.G. & C. SNC XXX in persona del liquidatore - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato XXX, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/28/2009 della Commissione Tributaria Regionale di XXX del 6.5.09, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per la ricorrente l'Avvocato XXX che si riporta agli scritti.

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 17 luglio 2009 la CTR-XXX ha accolto l'appello del Fisco, confermando il diniego della richiesta di rimborso IVA presentata il 10 aprile 2002 per l'anno 2001 dalla S.n.c. R. in liquidazione. Ha motivato la decisione ritenendo che la cessazione dell'attività, rilevante ai fini del richiesto rimborso, non potesse essere ricondotta alla decisione in data 25 luglio 2001 di sciogliere e porre in liquidazione la società, ma dovesse, invece, essere ricondotta alla successiva dichiarazione del liquidatore di "ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'agenda" in data 31 dicembre 2003.

Propone ricorso per cassazione, affidato a un solo mezzo, la contribuente; l'amministrazione resiste con controricorso.

Con l'unico mezzo, la contribuente denuncia violazione della L. n. 633 del 1972, artt. 30 e 35, e correlativo vizio motivazionale, in estrema sintesi, la ricorrente sostiene che la corretta applicazione e interpretazione delle invocate disposizioni comporterebbe che l'evento costitutivo del diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta sarebbe rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività, a nulla rilevando l'ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

Il rilievo non è fondato.

Va data, infatti, continuità al principio di diritto enunciato da Sez. 5, Sentenza n. 10227 del 27/06/2003, secondo cui: "In tema di IVA., la cessazione dell'attività, che, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 30, comma 2, (nel testo, applicabile "ratione temporis"...), determina il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'IVA, versata e quella dovuta, si verifica solo ed esclusivamente, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 4, con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda (per le quali, secondo quest'ultima norma, restano ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione) e non già con la mera - anche se effettiva - cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale".

Tale principio, esattamente richiamato dai giudici regionali, non contrasta con il "decisum" di Sez.5, Sentenza n.4234 del 02/03/2004 (invocata dalla ricorrente). Infatti, per tale pronunzia, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività in assenza, diversamente dalla fattispecie, di una fase liquidatoria.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1".

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012